

**CONVENZIONE
PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO
ALLA PROFESSIONE FORENSE**

tra

L'Università degli Studi del Molise con sede legale in Via De Sanctis, snc, 86100 – Campobasso
Codice fiscale 92008370709 rappresentato dal Prof. Gianmaria Palmieri nato a Napoli il
6/01/1965

e

- **il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso**, rappresentato dall'Avv. Demetrio RIVELLINO, nato a Campobasso il 21/03/1960
 -
 - **il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia**, rappresentato dall'Avv. Marciano MOSCARDINO, nato a Venafro (IS) il 17/01/1954
 - **il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino** , rappresentato dall'Avv. Marco D'ERRICO, nato a Termoli (CB) il 4/07/1965
-
- **visti** gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
 - **visto** il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*) e, in particolare, l'art. 5 del medesimo decreto;
 - **vista** la Convenzione quadro stipulata in data 24 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge n. 247/2012, fra la Conferenza Nazionale dei Direttori dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Giuridiche con il Consiglio Nazionale Forense per disciplinare, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettere a) e d), della legge n. 247/2012 e dell'art. 5 del D.M. n. 70/2016 l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza (classe delle lauree magistrali in giurisprudenza – LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari e, al contempo, l'effettiva frequenza dello studio professionale;
 - **visto** l'art. 1, comma 2, della suddetta Convenzione quadro, in base al quale i Consigli dell'Ordine possono stipulare, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. n. 70/2016 apposite convenzioni con le Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in giurisprudenza;
 - **considerato** che la stipula delle menzionate convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi;
 - **considerato** che occorre predisporre quanto necessario per consentire l'esercizio della facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

convengono quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dall'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza - LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e per la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La presente convenzione individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione dell'anticipazione del tirocinio.
2. In attuazione della Convenzione quadro sottoscritta il 24 febbraio 2017 fra la Conferenza Nazionale dei Direttori dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Giuridiche con il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino intendono stipulare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, una apposita convenzione con l'Università degli Studi del Molise, Dipartimento Giuridico, presso il quale è attivo il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG – 01).
3. La stipula della presente convenzione costituisce condizione per consentire l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:
 - a) “*legge*”: la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);
 - b) “*regolamento*”: il Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);
 - c) “*Consiglio dell'Ordine*”: i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino;
 - d) “*tirocinio*”: il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - e) “*corso di laurea*”: il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG – 01);
 - f) “*Università*”: l'Università degli Studi del Molise, Dipartimento Giuridico, presso il quale è istituito e attivato il corso di Laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG – 01);
 - g) “*CFU*”: crediti formativi universitari.

Articolo 3

Anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Possono chiedere di essere ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea che siano in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbiano ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17) Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).
2. I Consigli dell'Ordine e il Dipartimento Giuridico dell'Università degli Studi del Molise, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano e nominano i propri referenti al fine di: a) verificare periodicamente lo stato di attuazione della presente convenzione; b) individuare i progetti formativi da assegnare ai singoli tirocinanti; c) fornire agli studenti interessati le informazioni necessarie per l'anticipazione di un semestre di tirocinio.

Articolo 4

Progetti formativi

1. Le parti firmatarie della presente convenzione – ferma restando la possibilità di attivare ulteriori forme di collaborazione, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, della Convenzione quadro – predisporranno congiuntamente i progetti formativi destinati agli studenti tirocinanti, da strutturare in maniera coerente con il percorso di studi e con la tipologia di tirocinio prescelto.
2. Fra le attività da svolgere in collaborazione potranno essere ricompresi i corsi di formazione di cui al successivo art. 6.
3. I progetti formativi concordati fra le parti dovranno essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento, dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e dal *tutor* accademico indicato dal Direttore tra i docenti, i ricercatori o gli assegnisti di ricerca afferenti al medesimo Dipartimento.

Articolo 5

Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti da parte degli studenti di cui al precedente art. 3, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed è corredata:
 - a) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
 - di cui all'art. 3, comma 1, della presente convenzione;
 - di cui all'art. 17, comma 1, lettere a), d), e), f), g), ed h) della legge;
 - b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio.
2. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti dovrà essere corredata dall'indicazione del *tutor* accademico e dal progetto formativo di cui al precedente art. 4 - comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente - sottoscritto dai soggetti indicati nel precedente art. 4, comma 2.
3. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 7, della legge.

Articolo 6

Svolgimento del semestre anticipato di tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per

- almeno dodici ore alla settimana, anche secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente art. 4.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43 della legge.
 3. Ai fini di cui al comma precedente e in virtù della presente convenzione le parti firmatarie potranno istituire ed organizzare, nell'ambito dei progetti formativi di cui all'art. 4, dei corsi di formazione gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo. Il *tutor* accademico vigila sulla effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre. All'uopo, il *tutor* svolge nel corso del semestre colloqui periodici con lo studente-tirocinante.
 4. Il professionista presso il cui studio si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie, anche con riferimento, ove possibile, alla materia oggetto di tesi del tirocinante.
 5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'art. 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento può essere ridotto da venti a dodici.
 6. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento.
 7. Nei casi in cui non consegua il diploma in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, lo studente universitario tirocinante può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
 8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
 9. Ai sensi dell'art. 41, comma 11, della legge il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
 10. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'art. 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Articolo 7 **Relazione finale**

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata diretta a documentare tutte le attività svolte. La relazione deve essere depositata presso il Consiglio dell'Ordine e sottoscritta dal professionista presso il cui studio è stato svolto il tirocinio e dal *tutor* accademico incaricato di supervisionare lo svolgimento del progetto formativo di cui all'art. 4.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale.

3. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso lo studente tirocinante e il professionista presso il quale è stato svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'art. 17, comma 7, della legge.

Articolo 8

Durata e rinnovo

1. La presente convenzione quadro ha una durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Potrà essere espressamente rinnovata per uguale o diverso periodo dalle parti stipulanti.

Articolo 9

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento a quanto previsto nella Convenzione quadro sottoscritta fra la Conferenza Nazionale dei Direttori dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Giuridiche e il Consiglio Nazionale Forense, nonché alle disposizioni della legge e del regolamento.

Campobasso,

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso
Il Presidente
(Avv. Demetrio RIVELLINO)

Università degli Studi del Molise
Il Rettore
(Prof. Gianmaria PALMIERI)

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia
Il Presidente
(Avv. Marciano MOSCARDINO)

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino
Il Presidente
(Marco D'ERRICO)